Sentenza. n. 369/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott. Massimo Balestieri Consigliere

Dott. Francesco Maffei Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80454** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

I. della Signora **X X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, e residente in OMISSIS, via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Naccarato, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Tagliamento, n. 76, (giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org);

II. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti,

dall'Avv. Stefania Zafrani ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Fiumicino (RM), viale Aldo Moro, n. 11, (stefania.zafrani@legalmail.it);

III. del Signor **X X** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS alla via OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, viale dei Parioli n. 44 (massimilianomarsili@ordineavvocatiroma.org);

IV. del Signor **X X**(C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Arturo Cancrini (arturo.cancrini@avvocato.pe.it) e Massimo Nunziata (massimo.nunziata@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio Cancrini e Partners, sito in Roma, Piazza San Bernardo n. 101;

V. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Marcello Collevecchio (marcellocollevecchio@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del

medesimo CdT&A, sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;

VI. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani (stefania.zafrani@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11/N;

VII. del Signor **X X** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Marcello Collevecchio (marcellocollevecchio@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo CdT&A, sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;

VIII. della Signora **X X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, loc. OMISSIS, alla Via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani (stefania.zafrani@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11/N;

IX. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS

il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani (stefania.zafrani@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11/N;

X. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti David Giuseppe Apolloni (davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugia.pec.it) e Simona Batori (simona.batori@avvocatiperugia.pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Roma, alla Via Conca d'Oro n. 285;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il Vice Proc. Gen. Andrea Baldanza in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Giuseppe Naccarato per la convenuta X X X, l'Avv. Tatiana Carro, su delega dell'Avv. Stefania Zafrani, per le convenute X X e X X, l'Avv.

Massimiliano Marsili, per il convenuto X X, l'Avv. Massimo Nunziata, per il convenuto X X, l'Avv. Lorenzo Ottavianai, su delega dell'Avv. Marcello Collevecchio, per i convenuti X X e X X, e l'Avv. David Giuseppe Apolloni, per la convenuta X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 1° agosto 2024, la Procura regionale ha chiamato in giudizio i seguenti convenuti:

- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 1° agosto 2013 al 12 marzo 2014;
- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 26 aprile 2016 al 20 settembre 2019;
- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre 2016;
- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 2012 al 24 aprile 2013 e dal 13 marzo 2014 al 30 marzo 2015;
- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018;
- **X X** in qualità d OMISSIS i di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 2012 al 2017 e

nuovamente assegnata dal 2022;

- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 1° aprile 2015 al 25 aprile 2016;

- **X X X**, in qualità di OMISSIS del Comune di OMISSIS, in servizio dal 1° agosto 1985 ed addetta fino al 30 giugno 2012 in assegnazione principale presso l' OMISSIS;

- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 2006 al 25 aprile 2016;

- **X X**, in qualità di OMISSIS del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS dal 25 aprile 2013 al 31 luglio 2013;

per sentirli condannare al pagamento del danno erariale pari a € 208.534,23, corrispondente al mancato pagamento dei canoni concessori, di spettanza dell'Agenzia del Demanio, relativi alla concessione rilasciata in data 17 novembre 2008, e successivamente rinnovata in data 27 ottobre 2014, a favore dello OMISSIS "OMISSIS", sito in OMISSIS.

I convenuti risultano coinvolti nella vicenda in qualità o di OMISSIS del Servizio OMISSIS (X, X, X, X, X, X) o di OMISSIS e di responsabili del procedimento relativo alla riscossione dei canoni contestati (X, X, X, X).

Nell'atto di citazione viene contestato che tutti coloro che hanno assunto incarichi dirigenziali o istruttori, in merito alla riscossione dei canoni concessori, avrebbero dolosamente evitato di verificare il rispetto degli adempimenti connessi alla produzione, da parte concessionario, di una polizza fideiussoria ricorrendo, come unico rimedio per far fronte agli inadempimenti della società, alla richiesta di iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
In particolare, poi, viene contestato che, nonostante i riscontrati inadempimenti in ordine ai canoni delle annualità del 2011, 2012 e 2013, con la conseguente consistente esposizione debitoria della società concessionaria, il Comune di OMISSIS procedeva ad un rinnovo della concessione in argomento, con atto di proroga del 27 ottobre 2014, nel quale veniva espressamente prescritta la produzione di una polizza fideiussoria, attraverso la costituzione di deposito cauzionale presso Istituto bancario o assicurativo autorizzato, senza che nessuno procedesse alla verifica dell'effettività di questo specifico adempimento.
A seguito dei reiterati inadempimenti nel pagamento dei canoni concessori, ai quali seguivano le prescritte richieste di ordine di pagamento da parte

dei competenti uffici comunali, e, nonostante anche la concessione di una rateizzazione del pagamento dei canoni afferenti all'annualità 2014 (che comunque veniva onerata solo in parte), il Comune di OMISSIS, in data 31 maggio 2016, rilevata la gravità dell'inadempimento da parte del concessionario e stante l'entità del debito, pari a € 126.827,91, avviava un procedimento di decadenza della concessione.

Tale procedimento, tuttavia, non aveva seguito, in virtù della pretesa, avanzata dalla società concessionaria, di conseguire una riduzione del canone in ragione dell'erosione costiera; richiesta che, a settembre 2017, riceveva il parere negativo dell'Agenzia del Demanio.

Così, il 10 novembre 2017, il Comune di OMISSIS dava avvio (nuovamente) al procedimento di decadenza ai sensi dell'art 47, lett. f), del Codice navigazione (inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti), duplicando il pregresso adempimento del 31 maggio 2016 (e che non aveva avuto nessun seguito); il procedimento si concludeva l'11 giugno 2018 richiamando solo l'omesso pagamento dei canoni (ai quali si erano aggiunti, *medio* tempore, anche i

canoni relativi al 2016 e 2017) e non anche la mancata produzione della polizza fideiussoria la cui escussione avrebbe consentito di recuperare, almeno in parte, l'ammontare del credito vantato nei confronti del concessionario.

Ai convenuti viene contestato di aver dolosamente evitato di verificare la presenza della polizza fideiussoria delineando la sussistenza di più titoli di responsabilità: una commissiva legata al rilascio della concessione in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore; ed una omissiva, integrata dall'adozione di ordini di introito e di richieste di pagamento, nei confronti del concessionario, e dalle successive richieste, nei confronti dell'Agenzia del Demanio, di iscrizione a ruolo, o dalle richieste di ammissibilità della rateizzazione, senza aver proceduto ad una doverosa e propedeutica verifica dell'acquisizione della polizza fideiussoria; tutto ciò aggravato dalla consapevolezza dell'insolvenza del concessionario.

Nell'atto di citazione vengono dettagliati gli importi dei canoni non pagati, in relazione alle singole annualità dal 2011 al 2018, suddivise nella misura del 95%, con vincolo di solidarietà, a carico dei dirigenti, e del 5%, senza vincolo di

solidarietà, a carico dei responsabili del procedimento o istruttori amministrativi, in base al ruolo e ai poteri esercitati nell'Amministrazione comunale, per un importo che risulta addebitato ai singoli convenuti nel seguente modo:

- X X € 53.777,52;
- X X X € 1.040,92;
- X X X € 16.044,77;
- X X € 3.228,21;
- X X € 15.704;
- X X € 3.262,19;
- X X € 34.963,86;
- X X € 2.895,18;
- X X € 15.635,90;
- X X € 61.981,68;

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.

In via preliminare, le Difese hanno eccepito la prescrizione del credito erariale contestandone il termine di decorrenza, individuato dalla Procura regionale nel momento in cui l'Amministrazione comunale avrebbe preso atto dello stato di insolvenza della società concessionaria, cioè con l'accertamento della decadenza della concessione (11 giugno 2018).

A questo riguardo, le Difese dei convenuti sostengono che, sia l'Amministrazione comunale che l'Agenzia del

Demanio, fossero a conoscenza dei singoli inadempimenti in momenti antecedenti individuando il *dies a quo* o nelle date delle singole richieste di pagamento dei canoni insoluti, avanzate al concessionario, o nella date delle relative richieste, all'Agenzia del Demanio, di iscrizione a ruolo delle somme dovute per i canoni non pagati; oppure quando sarebbe stata trasmessa l'istanza di rateizzazione del debito o è stato ricevuto il relativo provvedimento di diniego; oppure nel momento in cui l'Amministrazione, avendo preso consapevolezza della gravità dell'inadempimento da parte del concessionario e dell'entità del debito, ha avviato il primo procedimento di decadenza dalla concessione (31 maggio 2016), oppure quando è stato avviato il secondo procedimento di decadenza (novembre 2017), perché sarebbe stato in quel momento che l'Amministrazione avrebbe accertato il definitivo stato di insolvenza da parte del concessionario.

Nel merito le Difese hanno sostenuto l'assenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, rappresentando che i singoli convenuti, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, hanno posto in essere gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, ossia procedere alle prescritte intimazioni

di pagamento e, nel caso di perdurante inadempimento, richiedere all'Agenzia del Demanio l'iscrizione a ruolo del credito contestato.

È stato anche rilevata (Difesa della X X), sotto il profilo dell'attualità del danno contestato, la mancata dimostrazione della irreversibilità dell'insolvenza della concessionaria – desunta, secondo la prospettazione attorea, dal solo provvedimento di decadenza dalla concessione del 2018 - non risultando documentati gli esiti delle azioni esecutive curate dall'Agenzia del Demanio,

Tutte le Difese hanno rappresentato, inoltre, l'inesigibilità della condotta specifica contestata nell'atto di citazione, ossia la mancata escussione della polizza fideiussoria, in quanto, nella prima concessione, tale garanzia non era espressamente prevista; mentre nella seconda, pur essendo prevista non è stata depositata.

A questo proposito va richiamata la Difesa del X, OMISSIS che ha proceduto al rinnovo della concessione nel 2014 e che ha inserito, nel provvedimento, la specifica previsione di prestare la fideiussione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della navigazione, pur non essendo obbligatoria.

Al convenuto viene infatti contestato di aver

proceduto al rinnovo della concessione alla società OMISSIS, nonostante la consistente situazione debitoria nella quale versava la società, e di non aver verificato l'effettivo deposito della fideiussione richiesta a garanzia del pagamento dei canoni.

La Difesa, precisa che non si sarebbe trattato di un rinnovo ma di un provvedimento che si sarebbe limitato a formalizzare una proroga della durata del concessione disposta direttamente dal legislatore, quindi di un atto ricognitivo, sottratto alla discrezionalità del convenuto e che, comunque, lo stesso non sarebbe stato responsabile dell'esecuzione del rapporto concessorio, in quanto le operazioni di controllo e di supervisione sarebbero state attribuite ad altri soggetti, secondo l'organizzazione amministrativa interna del Comune.

Tutte le Difese hanno escluso la sussistenza dell'elemento psicologico, sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave, e la sussistenza del nesso di causalità; hanno contestato, poi, le percentuali di quantificazione del danno, che non avrebbero tenuto conto delle rispettive competenze e degli effettivi periodi nei quali i singoli convenuti sono stati addetti ai singoli Uffici, anche in

considerazione del ruolo svolto dall'Agenzia del Demanio, comunque competente alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo; chiedono, pertanto, l'esercizio del potere riduttivo.

Tra i convenuti, va differenziata la posizione delle convenute X X X e X X che hanno presentato istanza di definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., previo pagamento rispettivamente, della somma di € 520,46 e di € 1.614,10, corrispondente al 50% dell'importo richiesto a ciascuna in citazione; sulle suddette istanze è stato acquisito il parere favorevole della Procura regionale.

Pertanto, all'esito dell'udienza camerale del 30.01.2025, la Sezione, in sede di sommaria cognizione, ha accolto le suddette richieste con decreti n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS determinando nell'importo di € 520,46 e di € 1.614,10, la somma dovuta dalla X e dalla X per la definizione del giudizio; fissava, altresì in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione dei decreti, il termine per il versamento dell'importo sopra indicato, con onere di deposito in Segreteria, entro il successivo termine di dieci giorni, della prova dell'avvenuto versamento e dell'attestazione,

da parte dell'Amministrazione danneggiata, di avvenuto incasso della somma; in caso di omesso pagamento della suddetta somma, veniva fissata l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

In data 29 maggio 2025, la Difesa di X e X ha depositato, a conferma della fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, una memoria nella quale è stata richiamata la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2025, emessa da questa Sezione per una fattispecie analoga che ha escluso qualsivoglia profilo di responsabilità nei confronti degli stessi.

Alla camera di consiglio, tenutasi preliminarmente all'odierna udienza pubblica, il Collegio ha preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dalle convenute, nella misura e con le modalità stabilite nil sopra citati decreti n. OMISSIS e n. OMISSIS.

Pertanto, le posizioni di X X X e di X X sono state definite con sentenza emessa all'esito dell'udienza camerale, atteso il regolare perfezionamento delle formalità previste per la definizione del giudizio con rito abbreviato.

All'udienza pubblica odierna, il rappresentante della

Procura regionale, preliminarmente, fa presente che, con riferimento alla definizione delle posizioni delle convenute X e X, in sede di giudizio abbreviato, il Collegio ha ritenuto congrue le somme per le quali le convenute sono state condannate al pagamento; in questo modo, si sarebbe implicitamente fornito un argomento a favore dell'impostazione accusatoria, confutata dalla citata sentenza n. 63/2025.

Sul punto, il Presidente della Sezione osserva che il Collegio non è vincolato all'esito dei giudizi abbreviati.

Il Pubblico Ministero, contestando la ricostruzione che emerge dalla citata sentenza n. 63/2025, ribadisce l'impianto argomentativo illustrato nell'atto di citazione, che riconduce l'attualità del pregiudizio all'atto di decadenza della concessione, atto che attesterebbe lo stato di insolvenza definitivo della società concessionaria.

I Difensori dei convenuti si sono riportati alle memorie già versate in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e di diritto, ribadendo le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto.

In particolare, l'Avv. Naccarato, evidenzia che non risultano documentati gli esiti delle azioni

esecutive curate dall'Agenzia del Demanio.

Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa da mancato introito che è stata contestata ai convenuti, tutti dipendenti del Comune di OMISSIS, in relazione al mancato pagamento dei canoni, dovuti per gli anni dal 2011 al 2018, per la concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale, in data 17 novembre 2008 e successivamente rinnovata in data 27 ottobre 214, a favore dello OMISSIS "OMISSIS", sito in OMISSIS.

2. Va premesso che le posizioni delle convenute X X X e X X sono state definite con separate decisioni adottate in sede di giudizio abbreviato.

3. In ordine alla posta di danno contestato ai rimanenti convenuti, il Collegio, per economia processuale, ritiene di aderire al criterio della c.d. "ragione più liquida" che consente al giudicante di sostituire il profilo di evidenza logica a quello dell'ordine delle questioni di trattare, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.g.g., in aderenza alle esigenze di economia processuale, in

modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. 516/2024; II App., sent. n. 11/2020; Sez. Puglia, sent. n. 7/2020; Sez. Campania, sent. n. 316/2019; Sez. Lazio, sent. n. 72/2018) che, nel caso di specie, attiene al profilo dell'attualità del danno contestato con l'azione erariale.

4. Ciò posto, sotto questo profilo, la tesi attorea non può essere accolta.

Nell'atto di citazione, infatti, l'importo del danno erariale contestato corrisponde all'importo complessivo dei canoni non pagati per le annualità dal 2011 a febbraio 2018.

Tuttavia, la stessa Procura erariale documenta che, per ogni inadempimento contestato, i competenti Uffici dell'Amministrazione comunale hanno proceduto alle prescritte richieste di intimazione di pagamento, seguite dalle richieste, rivolte all'Agenzia del Demanio, di iscrizione a ruolo dei relativi crediti.

La Procura regionale, però, non ha fornito alcuna indicazione in ordine all'esito delle singole iscrizioni a ruolo e dei relativi procedimenti di recupero del credito.

Infatti, l'impianto accusatorio è fondato proprio sul pretesto che i convenuti si siano attenuti solo a questi adempimenti, senza rispettare la normativa di settore (art. 17 del d.P.R. n. 328/1952; art. 47, comma 1, lett. d), del R.D. n. 327/1942) e le disposizioni della Ragioneria dello Stato che, in caso di omesso pagamento dei canoni, prescriverebbero l'escussione di una polizza fideiussoria, che l'Amministrazione avrebbe avuto la facoltà di richiedere già prima della "proroga" del 2014.

Per questo motivo, viene contestata una condotta commissiva relativa al rinnovo della concessione n. OMISSIS del 27.10.2014 in assenza dei presupposti (in considerazione dei pregressi inadempimenti); nonché una omissiva, connessa alla mancata acquisizione della polizza fideiussoria.

5. Sul punto, il Collegio ritiene di adeguarsi all'indirizzo espresso dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 27/2021/QM che, in tema di individuazione dei requisiti di certezza e attualità del danno da mancata entrata, afferma che non possa considerarsi "*irrimediabilmente perduta in capo all'amministrazione comunale che conserva intatta, nel termine prescrizionale …, ogni facoltà connessa all'esercizio del diritto di credito nei*

confronti del cittadino obbligato all'adempimento della prestazione ex lege. La violazione del dovere di servizio da parte del funzionario, benché sussistente, rimane priva di capacità lesiva, in quanto sottrae all'ente la risorsa economica … ma non compromette il diritto a conseguirla. Il danno erariale che ne consegue non è concreto e attuale, se non allorquando si verifica la consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria nei confronti del cittadino obbligato".

Alla stregua di questo iter argomentativo, il presupposto indefettibile dell'azione risarcitoria è "*la perdita definitiva e irreparabile di quel diritto, non essendo ammissibile il risarcimento qualora il creditore possa comunque ancora far valere il proprio credito nei confronti del debitore originario, soggetto primariamente tenuto alla soddisfazione dell'interesse creditorio … il danno da mancata entrata diventa certo e attuale soltanto allorquando sia inutilmente decorso il termine di prescrizione del diritto di credito, in quanto soltanto l'estinzione della pretesa vantata nei confronti di terzi determina una perdita irreversibile, idonea a individuare una diminuzione patrimoniale foriera di responsabilità*

amministrativa" (SS. RR., sent. 27/2021/QM cit.).

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte – e che questo Collegio condivide – non vi sarebbero poste di danno che possano considerarsi azionabili, sotto il profilo dell'attualità del danno.

Infatti, dalla documentazione agli atti (doc. nn. 33 e 36 dell'atto di citazione) e dallo stesso atto di citazione, risulta che, per ogni importo relativo al mancato pagamento dei canoni demaniali, sia stata richiesta dai competenti Uffici comunali, nei termini validi ad interrompere la prescrizione del credito erariale, l'iscrizione al ruolo all'Agenzia del Demanio.

Tuttavia, la Procura regionale non fornito alcuna prova rilevante ai fini della sussistenza dell'attualità del danno, nei termini di accertata inesigibilità del credito o di impossibilità alla sua riscossione.

7. Per questi motivi, venendo meno un elemento costitutivo dell'illecito erariale rappresentato dalla certezza e dall'attualità del danno, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa configurarsi un danno erariale nei termini invocati dalla Procura regionale e che, pertanto, la pretesa attorea non può essere accolta.

8. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti: X X, X X; X X, X X, X X, X X, X X e X X.

9. In favore dei convenuti assolti e a carico del Comune di OMISSIS sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di lite, sulla base dei valori medi delle tariffe per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 10.3.2014, n. 55, come modificato dal DM 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in GU n. 236 dell'8.10.2022 e in relazione alla quota di danno addebitata.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80454 del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- rigetta la domanda della Procura nei confronti di X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X, X X;
- liquida, in favore dei convenuti assolti e a carico del Comune di OMISSIS le spese per diritti ed onorari, sulla base dei valori medi per i giudizi innanzi alla

Corte dei conti di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. come segue:

a) X X, in € 6.577 (seimilacinquecentosettantasette/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

b) X X, in € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

c) X X, in € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

d) X X, in € 1.812,00 (milleottocentododici/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

e) X X, in € 5.314 (cinquemilatrecentoquattordici/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

f) X X, in € 1.812,00 (milleottocentododici/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

g) X X, in € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

h) X X in € 6.577 (seimilacinquecentosettantasette/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice

della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la di-sposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'estensore Il Presidente

Francesco Maffei Tommaso Miele

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 30 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente